



# FISAC *Notizie*

**COORDINAMENTO PROVINCIALE FORLI'-CESENA**

[www.fisac.it](http://www.fisac.it) [www.fisacfc.it](http://www.fisacfc.it) [www.cgil.it](http://www.cgil.it) [fo.fisac@er.cgil.it](mailto:fo.fisac@er.cgil.it) [ce.fisac@er.cgil.it](mailto:ce.fisac@er.cgil.it)

## DETRAZIONI:

Aiutaci a diffondere le notizie, inoltra una copia alla/al tuo collega

### “Ricordiamoci di presentare il modulo”



Ricordiamo a tutti che a partire dal 2008 **il lavoratore deve presentare ogni anno alla propria azienda un'apposita dichiarazione se vuole beneficiare delle detrazioni di imposta per il rapporto di lavoro e per i familiari a carico** (fino all'anno 2007 questa dichiarazione doveva essere presentata solo al verificarsi di variazioni delle condizioni precedenti).

La necessità della presentazione annuale della dichiarazione è stata prevista dalla legge Finanziaria 2008 (legge 244/2007) all'articolo 1, comma 221 in quanto i dipendenti ed i collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto a specifici benefici fiscali:

- **detrazione di imposta spettante per il solo fatto di essere un dipendente o un collaboratore;**
- **detrazione di imposta in presenza di familiari a carico**

La novità introdotta nel 2008 riguarda proprio le modalità con cui possono essere richieste queste detrazioni al proprio datore di lavoro. In particolare, è necessario dichiarare annualmente di averne diritto, indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle persone per cui si usufruisce delle detrazioni.

Pertanto è necessario rinnovare la dichiarazione già presentata in precedenza aggiornando i dati. E' importante rinnovare la presentazione al più presto, consegnandola in tempo utile per il calcolo dello stipendio. Infatti, la consegna del modulo costituisce una condizione essenziale affinché il datore di lavoro possa applicare i benefici fiscali.

Sottolineiamo inoltre la necessità che il lavoratore indichi anche i codici fiscali dei soggetti per i quali si intende beneficiare delle detrazioni di imposta.

**Coloro che nel 2009 non avessero presentato la dichiarazione potranno comunque recuperarne i benefici in sede di dichiarazione dei redditi 730.**